



PROT. N. c_m390 – 5252/P

SÈN JAN DI FASSA, 30 maggio 2018

OGGETTO: **ORDINANZA N. 27/2018**

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 23/2018 dell'11 maggio 2018 con la quale è stato modificato il punto f) dell'ordinanza sindacale n. 99/08 del 15 dicembre 2008 relativa alla regolamentazione della circolazione nella Z.T.L. di Gardecia, permettendo di fatto, a tutti i veicoli immatricolati ad uso di noleggio con conducente di ottenere l'autorizzazione per il trasporto pubblico di persone nella zona di Gardecia, nel cuore di uno dei più bei paesaggi montani del mondo, patrimonio dell'UNESCO;

CONSIDERATO che per l'area descritta viene affidato periodicamente, tramite gara di appalto, un servizio di linea di trasporto urbano turistico per il periodo giugno – ottobre dalle ore 7:00 alle ore 19:00 circa, con la richiesta di specifiche caratteristiche dei mezzi impiegati (presenza di rallentatori elettromagnetici, certificazione Euro 5, ecc.) e mediante la predisposizione e approvazione delle relative fermate e tariffe;

CONSTATATO che, per permettere un servizio di trasporto pubblico anche al di fuori dell'orario del servizio di linea, era stata prevista dall'ordinanza sindacale n. 99/08 del 15 dicembre 2008, la possibilità di ottenere l'autorizzazione esclusivamente per i veicoli immatricolati da noleggio da rimessa con conducente muniti di licenza rilasciata dal comune di Pozza di Fassa, ora Sèn Jan di Fassa, normativa che di fatto ha comportato un esiguo numero di mezzi autorizzati al servizio di trasporto pubblico di persone a fronte di un servizio puntuale e rispettoso delle esigenze di mobilità della zona;

VERIFICATO che, come ben noto, il transito su detta strada, risulta tutt'altro che agevole a causa della sua ristrettezza, tortuosità, pendenza e, nel caso di precipitazioni particolarmente intense, pericolosità di smottamenti;

CONSIDERATO che l'art. 7, commi 1 e 9, del Codice della Strada assegna all'ente locale un potere di disciplina generale con l'imposizione di specifici divieti, di circolazione e sosta, i quali debbono essere armonizzati in una visione di insieme del problema della circolazione relativamente a determinate zone e che - richiamando il quadro dei principi giurisprudenziali sulla disciplina della circolazione veicolare elencati nella recente sentenza n. 9227 emessa dal TAR Lazio il 07.08.2017 - :

- non sono utilmente proponibili, contro atti amministrativi attuativi dell'art. 7, doglianze di violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato *tout court* l'accesso e la circolazione all'intero territorio, ma solo a delimitate zone del territorio particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico;
- la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è giustificata quando derivi dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale; la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto che Costituzione riconosce all'ambiente, al paesaggio, alla salute;
- è legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto;
- i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che vanno temperati secondo criteri di ragionevolezza la cui scelta è rimessa all'autorità competente;
- la tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi rilevanti: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato; è una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni esposte, che le modalità di rilascio delle autorizzazioni per il servizio di trasporto pubblico nella Z.T.L. di Gardecia disciplinate dall'ordinanza sindacale n. 99/08 siano pienamente soddisfacenti alla richiesta dall'area di Gardecia e che la previsione del punto f) non contrasti con i principi di concorrenza descritti nell'ordinanza n. 23/2018 richiamata, anche perché ben potranno gli

imprenditori interessati, partecipare alla gara di appalto per il servizio di linea appositamente e periodicamente predisposta, mentre si ritiene di evitare che tutti i veicoli immatricolati ad uso di noleggio con conducente possano ottenere l'autorizzazione per il trasporto pubblico di persone nella Z.T.L. di Gardecia, nel cuore di uno dei più bei paesaggi montani del mondo, patrimonio dell'UNESCO, e servita da una strada che presenta diverse criticità improbabilmente risolvibili;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D.lgs 30.04.1992 n. 285;

ORDINA

1. La revoca dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 23/2018 dell'11 maggio 2018
2. Il punto f) dell'ordinanza n. 99/08 del 15 dicembre 2008 relativa alla regolamentazione della circolazione nella Z.T.L. di Gardecia è sostituito dal seguente:
 - f) i veicoli in servizio di noleggio con conducente con licenza rilasciata dal Comune di Sèn Jan di Fassa; detti veicoli devono esporre in modo ben visibile l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale;

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Telematico comunale;

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Florian Giulio

